

Circolare 1/10
Prot. U/2010/37/DIR
Roma, 22/02/2010

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri servizi
 - Consulenti
 - Società di software
- e p.c. – Parti sociali
- Organi del Fondo

OGGETTO: CCNL terziario distribuzione e servizi – art. 95 e art. 60

Si comunica che sul nostro sito è presente il testo definitivo dell'articolo 95 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008, attualmente in fase di stampa e riguardante i versamenti contributivi al Fondo Est.

Nel testo, così riformulato, risulta ulteriormente e definitivamente chiarita l'obbligatorietà dei versamenti al Fondo Est.

Le parti sociali, infatti, hanno chiaramente ed espressamente specificato che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL è stato tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST).


E', altresì, specificato che l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie e che non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quelle previste dall'art. 95 del CCNL e che deve, infine, ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare.

Con tale nuova formulazione si ritiene definitivamente superata l'originaria incertezza sull'obbligatorietà dei versamenti al Fondo Est, essendo stati chiaramente definiti, in senso favorevole all'obbligatorietà, tutti i presupposti alla base del parere 7573/06 del Ministero del Lavoro.

L'iscrizione degli apprendisti è, invece, prevista dall'art. 60, anch'esso inserito sul nostro sito internet.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Nozzi



Allegati:

- Art. 95
- Art. 60